



LA TUTELA ASSOCIATA DEGLI INTERESSI LEGATI AI BENI CULTURALI. di Fabrizio Lemme

E' una legge economica: in quanto tale, preesiste al diritto e questo non può che prenderne atto. Ad ogni bene corrisponde almeno un interesse, ossia l'aspirazione a soddisfare, attraverso il primo, un bisogno della vita.

Questo vale anche per quella particolare tipologia che sono i beni culturali. La loro particolarità consiste in questo: tali beni normalmente soddisfano l'interesse del proprietario e quello della collettività, che, riconoscendo in essi le proprie radici storiche, intende fruirne, in maggiore o minore misura.

L'ordinamento dei beni culturali, come ho già scritto più volte, tende ad armonizzare questa duplicità di fruizione.

La tutela degli interessi privati, normalmente, è esercitata dai singoli proprietari. Accade, tuttavia, che, proprio ai fini di tale tutela, questi tendano a coalizzarsi tra loro, in varie forme associative.

Il fenomeno non è nuovo: nel Medio - Evo dei Comuni, queste forme di tutela associata assumevano il fenomeno del **corporativismo** e **corporazioni** si chiamavano le varie strutture associative (dei macellai, dei vernicellari, dei falegnami, etc.) che tutelavano identici interessi.

Oggi, nel campo dei beni culturali, esistono strutture associative tra i mercanti d'arte, tra i proprietari di dimore storiche, tra gli enti lirici, tra gli enti teatrali e, da ultimo, anche tra gli esercenti librerie di antica

fama (Associazione Culturale delle Librerie Storiche ed Antiquarie), quest'ultima recentemente costituita e presieduta da quel personaggio dinamico ed estremamente accattivante che è Giacomo Lodetti.

Esaminiamo la peculiarità di questa particolare struttura associativa.

Essa tende a preservare l'interesse del libraio al mantenimento della destinazione del locale che occupa, magari da molti decenni, a spazio culturale: esposizione di libri per il commercio, ma anche promozione di manifestazioni di varia cultura, convegni, etc..

Tale interesse non coincide con quello del proprietario, portato, ovviamente, alla ricerca del massimo profitto dal proprio locale e quindi ad una utilizzazione più lucrativa, quale - in questo preciso momento storico - è *la vendita degli stracci*.

Esiste uno strumento normativo per la tutela dei librai di antica tradizione?

A ben guardare nel codice dei beni culturali (dlgs. 42/04), vi sono almeno due disposizioni che permetterebbero un intervento di tutela: innanzitutto, l'art. 10/4 lett. *g*, che contempla tra i beni culturali "*spazi aperti urbani di interesse artistico e storico*"; poi, l'art. 52, che consente ai Comuni di "*sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio*" in determinate "*aree pubbliche aventi valore storico, artistico ed*



ambientale".

In base a tali norme, potrebbe essere vietato ai proprietari di destinare locali ove risiedono da decenni librerie divenute vere istituzioni culturali, ad un uso incompatibile come quello, prima indicato, della vendita degli stracci.

Purtroppo, solo negli ultimi tempi l'esigenza di tutela si è andata affermando. Sarebbe stato evitato lo scempio della distruzione - attuata nei primi anni '50 del secolo scorso - dello storico Caffè Aragno, in via del Corso a Roma, dove, nella terza saletta, subito dopo l'inizio del secolo, si riuniva tutta la cultura della Capitale.

Lo storico locale è stato sacrificato all'interesse del proprietario di massimizzare l'utile, cancellandone non solo la struttura originaria ma anche il nome, trasformato dal mitico "*Aragno*" nel massmediale "*Alemagna*", legato indissolubilmente all'omonimo, prosaico "panettone".